



# COMUNE DI MASSALENGO

Provincia di Lodi

# REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16/06/2026

## **SOMMARIO**

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1** – Oggetto del regolamento

**Art. 2** – Finalità del trattamento

**Art. 3** – Responsabile del sistema di videosorveglianza

### **CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**Art. 4** – Caratteristiche del sistema di videosorveglianza

**Art. 5** – Centrale di controllo

**Art. 6** – Utilizzo del sistema di videosorveglianza

**Art. 7** – Conservazione dei dati personali

**Art. 8** – Accertamenti di illeciti e indagini dell’Autorità di Polizia Giudiziaria

### **CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**Art. 9** – Sistemi integrati pubblici di videosorveglianza

**Art. 10** – Partenariato pubblico-privato

### **CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI**

**Art. 11** – Sicurezza urbana e monitoraggio del traffico

**Art. 12** – Rilevazione di violazioni al Codice della Strada

**Art. 13** – Immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

**Art. 14** – Videosorveglianza ambientale e controllo del deposito rifiuti

### **CAPO V – DIRITTI DELL’INTERESSATO**

**Art. 15** – Informazioni rese al momento della raccolta dei dati (informativa)

**Art. 16** – Cessazione del trattamento dei dati personali

### **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Massalengo (LO), determinandone le modalità di funzionamento e mantenimento, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), dal D.lgs. n. 51/2018 (Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 relativa al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali), dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, dalle Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020, dalla L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e ss.mm.ii., dal D.M. n. 37/2008 (Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48 del 13 aprile 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle comune).
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Massalengo (LO) e all'interno degli immobili di proprietà comunale destinati ad attività istituzionali (case di riposo, biblioteche, musei, impianti sportivi, scuole, ecc.), anche se utilizzati da altri soggetti pubblici o privati, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. In particolare, il presente Regolamento:
  - a) individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza comunale;
  - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
  - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.
4. L'elenco dei siti da controllare e l'individuazione della posizione delle telecamere sono contenuti nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. In caso di ampliamento dei punti di osservazione, l'Allegato sarà aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.
5. In considerazione delle finalità perseguite, tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico, ivi comprese le aree demaniali soggette alla normativa sulla circolazione stradale, nonché le aree e i fabbricati di proprietà comunale, possono essere oggetto di videosorveglianza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.
6. Compete alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare:
  - o la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa;
  - o la fissazione degli orari di registrazione;
  - o la definizione di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Nella localizzazione dei siti oggetto di videosorveglianza dovranno essere evitate aree o attività non soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.

7. Compete altresì alla Giunta Comunale promuovere forme di collaborazione con le Autorità di polizia competenti, al fine di rendere il sistema funzionale alle finalità individuate, evitando improprie ingerenze in ambiti di esclusiva competenza delle Forze dell'Ordine.
8. L'adeguamento tecnologico e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente Regolamento sono demandati a determinazione del Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.
9. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento da parte del personale dell'Ente può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre all'avvio di eventuali procedimenti penali.

## **Articolo 2 – Finalità del trattamento**

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza costituisce strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana. La possibilità di disporre in tempo reale di dati e immagini rappresenta un supporto alle attività istituzionali della Polizia Locale, con finalità di prevenzione, tutela della popolazione e protezione del patrimonio comunale.
2. Mediante il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, il Comune persegue le seguenti finalità:
  - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità, nell'ambito del concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
  - b) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
  - c) prevenire e reprimere illeciti di natura penale o amministrativa, con particolare riferimento a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti;
  - d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
  - e) individuare cause di congestione del traffico per consentire il pronto intervento;
  - f) rilevare infrazioni al Codice della Strada nel rispetto della normativa di settore;
  - g) ricostruire la dinamica di incidenti stradali;
  - h) supportare i piani di emergenza comunali;
  - i) analizzare i flussi di traffico, anche mediante dati anonimizzati, per la pianificazione della viabilità;
  - l) promuovere il territorio mediante webcam o camere on-line, nel rispetto della normativa vigente;
  - m) tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente;
  - n) controllare gli accessi alle strutture comunali;
  - o) vigilare sull'integrità del patrimonio pubblico.
3. Il sistema non può essere utilizzato per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti, nel rispetto dell'articolo 4 della L. 300/1970. È vietato l'utilizzo delle immagini eventualmente acquisite in violazione di tale divieto.

## **Articolo 3 – Responsabile del sistema di videosorveglianza**

1. Il Sindaco designa per iscritto il Responsabile del sistema di videosorveglianza. Possono essere designati più soggetti in relazione alla complessità organizzativa del sistema.
2. Il soggetto designato assume le funzioni attribuite dalla normativa al titolare o al soggetto autorizzato al trattamento, limitatamente alle attività connesse al sistema di videosorveglianza, secondo l'assetto organizzativo dell'Ente.

3. Il Responsabile può attribuire specifici compiti a persone fisiche espressamente designate e autorizzate al trattamento, definendone puntualmente le mansioni.
4. Il Responsabile:
  - adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per la sicurezza dei dati;
  - assicura il rispetto degli obblighi di informativa e dei diritti degli interessati;
  - gestisce le modalità di ripresa e registrazione;
  - cura la conservazione e la cancellazione dei dati;
  - effettua, ove necessario, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e coopera con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO);
  - collabora in caso di data breach, garantendo tempestiva comunicazione al titolare;
  - individua eventuali responsabili esterni del trattamento e cura la formalizzazione dei relativi accordi;
  - adotta ogni misura organizzativa necessaria per garantire la gestione lecita del sistema.

## **CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

### **Articolo 4 – Caratteristiche del sistema di videosorveglianza**

1. Il sistema di videosorveglianza consente riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale e in bianco e nero in condizioni di scarsa luminosità. Alcune telecamere sono dotate di zoom digitale e/o ottico.
2. Il sistema può prevedere l'utilizzo di tecnologie avanzate o sistemi intelligenti idonei a rilevare automaticamente eventi o comportamenti anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione previsti dalla normativa vigente.
3. Le telecamere sono installate presso intersezioni, piazze, parchi, immobili pubblici e altri luoghi del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa allegato al presente Regolamento ovvero approvato con deliberazione della Giunta Comunale.  
Il sistema è utilizzato esclusivamente per il controllo di luoghi pubblici o aperti al pubblico e non può estendersi a proprietà private, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.
4. Qualora l'inquadratura, per necessità tecniche ovvero di inquadratura, riprendesse proprietà private o parti di esse, le porzioni di cui sopra dovranno essere adeguatamente oscurate.
5. Il sistema può essere integrato con dispositivi per la rilevazione delle targhe dei veicoli in transito (sistemi di lettura targhe), installati presso varchi di accesso alla rete viaria comunale o in corrispondenza di zone a traffico regolamentato, nel rispetto della normativa di settore.
6. È consentito l'utilizzo di dispositivi mobili di ripresa, quali:
  - a) dispositivi di videosorveglianza mobile (c.d. "fototrappole" o sistemi modulari riposizionabili), collocabili secondo necessità dal Comando di Polizia Locale per finalità istituzionali;
  - b) telecamere portatili indossabili dagli operatori (c.d. body cam) e sistemi installati a bordo dei veicoli di servizio (c.d. dash cam), finalizzati alla documentazione degli interventi operativi;
  - c) droni (SAPR), utilizzabili da personale della Polizia Locale o della Protezione Civile debitamente formato e in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa ENAC vigente.
7. I dispositivi modulari riposizionabili di cui alla lettera a) sono installati per esigenze connesse alla prevenzione e repressione di illeciti penali. Possono essere impiegati per l'accertamento di illeciti

amministrativi solo qualora tali violazioni non siano efficacemente accertabili con strumenti ordinari.

8. Con riferimento all'utilizzo delle body cam e degli altri dispositivi mobili, trattandosi di trattamenti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attivazione deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria responsabile o, in sua assenza, dall'operatore con maggiore anzianità di servizio.  
Nei casi di contingibilità e urgenza, l'operatore può procedere all'attivazione, dandone immediata comunicazione non appena possibile al superiore competente, il quale può disporre anche la non utilizzabilità delle immagini acquisite.
9. Le piattaforme di gestione dei dispositivi mobili devono garantire adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità degli accessi e integrità dei dati, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

### **Articolo 5 – Centrale di controllo**

1. I segnali video provenienti dalle unità di ripresa sono trasmessi alla centrale di controllo ubicata presso l'ufficio di Polizia Locale. In relazione all'organizzazione del servizio, possono essere istituite più centrali operative, destinate rispettivamente al Pronto Intervento e all'Ufficio di Polizia Giudiziaria.  
Le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su server dedicati. I monitor sono gestiti in modo da impedire la visione anche occasionale da parte di soggetti non autorizzati.
2. La videoregistrazione è necessaria per consentire la ricostruzione degli eventi nei periodi in cui la centrale non sia presidiata o per il riesame di immagini non immediatamente percepite dagli operatori.
3. L'accesso alle immagini registrate è consentito esclusivamente in caso di effettiva e documentata necessità.
4. I dati personali sono custoditi presso la centrale di controllo mediante sistemi protetti, su server dedicati e reti informatiche non liberamente accessibili.
5. L'accesso operativo al sistema è consentito esclusivamente al Sindaco o suo delegato, al Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 e ai soggetti formalmente designati e autorizzati.
6. L'accesso può avvenire anche tramite terminali mobili sicuri. La gestione dei sistemi con finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati è riservata agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
7. L'accesso alla centrale, senza operare sul sistema, è consentito al personale incaricato e agli addetti ai servizi connessi (personale dipendente o collaboratori del Comune, tecnici, manutentori, addetti alle pulizie), secondo istruzioni impartite dal Responsabile, evitando trattamenti non autorizzati.
8. Il sistema deve garantire autenticazione mediante credenziali personali e livelli di autorizzazione differenziati. Deve inoltre assicurare che:
  - a) ogni accesso sia registrato tramite log di sistema contenente identificativo dell'operatore;
  - b) le credenziali siano disattivate in caso di cessazione dell'incarico;
  - c) siano impartite istruzioni per evitare accessi indebiti;
  - d) almeno semestralmente sia verificata la permanenza delle autorizzazioni;
  - e) l'estrapolazione delle immagini sia tracciata.

9. Tutti gli accessi alle immagini sono altresì annotati in un registro degli accessi (cartaceo o informatico), conservato presso la centrale, riportante:
  - data e ora;
  - soggetto autorizzato;
  - dati oggetto di accesso;
  - motivazione;
  - eventuali osservazioni;
  - sottoscrizione.
10. La gestione tecnica del sistema può essere affidata a soggetto interno o esterno dotato di comprovata esperienza nei settori Security e Information Technology, nominato quale responsabile del trattamento ai sensi della normativa vigente. Gli interventi di manutenzione devono avvenire con adeguate cautele e sotto supervisione di personale autorizzato.
11. Mediante apposita convenzione, il Comune può consentire alle Forze dell'Ordine l'accesso al sistema in modalità "live" o alle registrazioni, disciplinando le rispettive responsabilità in materia di protezione dei dati personali.
12. La centrale operativa deve avere dimensioni adeguate a garantire una completa visione del sistema attivo. L'accesso alla sala è protetto mediante sistemi di controllo (es. porta con combinatore numerico o dispositivi equivalenti) che consentano l'ingresso esclusivo al personale autorizzato.

#### **Articolo 6 – Utilizzo del sistema di videosorveglianza**

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza avviene, di norma, mediante la visione in tempo reale del flusso di immagini trasmesso alla centrale di controllo, in sincronia con la ripresa.
2. Le inquadrature devono essere configurate in modo da privilegiare riprese panoramiche di persone e luoghi, evitando immagini inutilmente dettagliate o, ove possibile, eccessivamente intrusive della riservatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione, garantendo comunque la possibilità di identificazione qualora necessaria per finalità di sicurezza pubblica o per l'accertamento, la prevenzione e la repressione di reati o illeciti.
3. L'utilizzo delle funzionalità di brandeggio e zoom è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti che si sviluppino all'interno del campo visivo originario e che rischierebbero di sfuggire al monitoraggio per lo spostamento dei soggetti interessati;
  - b) in caso di segnalazioni, anche verbali o telefoniche, di situazioni di pericolo o illecito che richiedano verifica immediata;
  - c) per fornire supporto operativo ad attività istituzionali svolte sul territorio da personale autorizzato.
4. Spetta al Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 stabilire i casi in cui è ammessa la registrazione e la visione differita delle immagini.
5. I dati registrati possono essere riesaminati, entro i limiti temporali di conservazione previsti, esclusivamente in caso di effettiva necessità connessa alle finalità di cui all'articolo 2 e previa autorizzazione del Responsabile del sistema di videosorveglianza.
6. L'estrapolazione e la duplicazione delle immagini devono risultare da apposita tracciatura e devono essere formalizzate con atto scritto motivato.

7. È vietato cancellare, modificare, duplicare o salvare immagini senza preventiva autorizzazione del Responsabile del sistema di videosorveglianza, fatti salvi i casi previsti dalla legge o dall'Autorità Giudiziaria.

#### **Articolo 7 – Conservazione dei dati personali**

1. I dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza sono conservati per un periodo non superiore a sette giorni dalla rilevazione, salvo esigenze particolari motivate dal Responsabile del sistema in relazione alle finalità del trattamento.

Decorso tale termine, il sistema provvede automaticamente alla cancellazione mediante sovrascrittura, con modalità tali da rendere i dati non più recuperabili.

2. La conservazione per un periodo superiore a quello indicato è ammessa esclusivamente:
  - o in presenza di specifiche disposizioni di legge;
  - o su richiesta motivata dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso;
  - o nei casi previsti dal successivo articolo 16.

In tali ipotesi, i supporti contenenti le registrazioni sono custoditi in armadi o contenitori dotati di serratura, accessibili esclusivamente al Responsabile del sistema di videosorveglianza e ai soggetti espressamente autorizzati.

3. Qualora i supporti di registrazione debbano essere sostituiti per usura o obsolescenza, gli stessi sono distrutti o resi definitivamente inutilizzabili mediante procedure idonee a impedire il recupero dei dati.

#### **Articolo 8 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità di Polizia Giudiziaria**

1. Qualora le immagini rilevino fatti riconducibili a ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o del patrimonio, il Responsabile del sistema di videosorveglianza provvede a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi è consentita l'estrazione delle registrazioni e la loro memorizzazione su supporti informatici protetti da adeguate misure di sicurezza (quali cifratura o password), ai fini della trasmissione agli Organi di Polizia o all'Autorità Giudiziaria.  
L'accesso alle informazioni così raccolte è consentito esclusivamente ai soggetti legittimati.
3. Il sistema può essere utilizzato anche in relazione a indagini disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria o richieste da altri Organi di Polizia nell'esercizio delle rispettive competenze.
4. Gli Organi di Polizia che, nello svolgimento delle proprie attività investigative, necessitano di acquisire immagini registrate devono presentare formale richiesta scritta e motivata al Responsabile del sistema di videosorveglianza, fatti salvi eventuali accordi o convenzioni vigenti.
5. Nei casi previsti dal presente articolo è consentito effettuare ingrandimenti delle immagini esclusivamente nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità investigative, nel rispetto del principio di proporzionalità.

### **CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

#### **Articolo 9 – Sistema integrato di videosorveglianza**

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, in attuazione del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle comune”, e in particolare delle previsioni di cui all’articolo 7, possono essere individuati specifici obiettivi finalizzati all’incremento del controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati.  
Tali obiettivi sono definiti nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’articolo 5 del medesimo decreto, nel rispetto delle linee guida adottate in materia.
2. Oltre all’ipotesi di cui al comma precedente, possono essere attivate, previa sottoscrizione di apposito protocollo o accordo di gestione, le seguenti tipologie di sistemi integrati:
  - gestione coordinata di funzioni e servizi mediante condivisione delle immagini tra diversi e autonomi titolari del trattamento che utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche;
  - collegamento telematico di diversi titolari del trattamento a un centro unico gestito da soggetto terzo;
  - collegamento del sistema comunale di videosorveglianza con le sale operative degli Organi di Polizia, previa sottoscrizione di apposito Patto per l’attuazione della sicurezza urbana e nel rispetto delle procedure di designazione e autorizzazione previste dal Capo II.
3. L’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono la messa a disposizione delle immagini alle Forze di Polizia, non è soggetto a verifica preliminare dell’Autorità Garante nei casi in cui, oltre alle misure generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, siano adottate ulteriori misure specifiche, tra cui:
  - sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici e delle operazioni compiute sulle immagini, comprensivi dei riferimenti temporali, con conservazione dei log per un periodo congruo e comunque non inferiore a sei mesi;
  - separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari del trattamento;
  - definizione puntuale delle responsabilità tra i soggetti coinvolti mediante accordi di contitolarità o designazione a responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 10 – Partenariato pubblico-privato**

1. Il Comune di Massalengo promuove, per quanto di competenza, il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati esclusivamente su vie e aree pubbliche o aperte al pubblico, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione di cui al presente Regolamento.
2. I soggetti privati interessati assumono a proprio carico ogni onere relativo a:
  - acquisto e installazione delle attrezzature, con eventuale collegamento al sistema centrale comunale ovvero, se diversamente previsto, con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle specifiche tecniche comunali o a standard compatibili;
  - messa a disposizione gratuita delle attrezzature al Comune, senza mantenere alcuna ingerenza nella gestione delle immagini o nelle tecnologie connesse.

Il Comune assume la responsabilità della gestione dei dati raccolti e, salvo diverso accordo, della manutenzione ordinaria del sistema integrato.

3. Mediante apposita convenzione, i soggetti privati che abbiano ceduto o messo a disposizione i propri impianti possono, d'intesa con il Comune, affidare il controllo diretto delle telecamere a istituti di vigilanza privata, anche prevedendo l'installazione di una control room dedicata collegata alla Centrale Operativa della Polizia Locale.  
Gli oneri economici del servizio restano a carico del soggetto privato, che comunica al Comune il nominativo dell'istituto individuato.
4. Il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati derivanti dal sistema di videosorveglianza, provvede a:
  - o designare formalmente l'eventuale istituto di vigilanza quale responsabile del trattamento ai sensi della normativa vigente;
  - o individuare e autorizzare gli operatori incaricati del trattamento;
  - o disciplinare, mediante contratto o atto giuridico vincolante, le istruzioni e le misure di sicurezza da adottare.
5. La richiesta di attivazione del partenariato è presentata mediante apposita modulistica (Allegato 2) ed è approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI**

##### **Articolo 11 – Sicurezza urbana e monitoraggio del traffico**

1. Il Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 valuta, caso per caso, nei siti temporanei o in presenza di specifiche esigenze operative, se l'informativa di cui all'articolo 15 possa essere omessa o differita qualora la stessa sia idonea a compromettere indagini o attività di prevenzione, accertamento o repressione di reati, ovvero per ragioni di tutela della sicurezza pubblica, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. Il trattamento dei dati per finalità di analisi dei flussi di traffico è effettuato adottando modalità tali da salvaguardare l'anonimato degli interessati. In particolare, i dati utilizzati per analisi statistiche o pianificazione della mobilità non devono consentire l'identificazione diretta o indiretta delle persone fisiche.

##### **Articolo 12 – Rilevazione di violazioni al Codice della Strada**

1. L'utilizzo di sistemi elettronici per il rilevamento automatizzato delle infrazioni al Codice della Strada, debitamente omologati ove previsto dalla legge, è consentito purché siano raccolti esclusivamente dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di cui all'articolo 2.  
A tal fine, la dislocazione e l'angolo visuale delle telecamere devono essere configurati in modo da evitare la raccolta di immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
2. In conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010:
  - a) gli impianti circoscrivono la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe ai soli casi di accertata violazione;
  - b) le immagini o riprese video devono limitarsi agli elementi necessari per la redazione del verbale (tipo di veicolo, giorno, ora e luogo della violazione), evitando – o oscurando, ove possibile – soggetti non coinvolti nell'accertamento (es. pedoni o altri utenti della strada);
  - c) le immagini sono utilizzate esclusivamente per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
  - d) le immagini sono conservate per il tempo strettamente necessario alla contestazione, all'eventuale irrogazione della sanzione e alla definizione del contenzioso, salvo richieste dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria;

- e) le immagini non sono inviate d'ufficio unitamente al verbale, ma sono rese disponibili su richiesta dell'interessato;
  - f) la visione della documentazione fotografica è garantita al destinatario del verbale che ne faccia richiesta;
  - g) in sede di accesso devono essere oscurati o resi non riconoscibili gli occupanti presenti a bordo del veicolo.
3. In caso di sistemi di rilevazione degli accessi ai centri storici o alle zone a traffico limitato, si applicano le disposizioni del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 e successive modificazioni.
  4. Qualora specifiche disposizioni di legge prevedano l'obbligo di rendere nota l'installazione di dispositivi di rilevamento a distanza, l'obbligo di informativa di cui all'articolo 15 si intende assolto mediante il rispetto delle prescrizioni specifiche previste dalla normativa di settore.

### **Articolo 13 – Immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici**

1. Il Comune può installare impianti di videosorveglianza presso immobili di proprietà o in gestione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare il patrimonio, prevenire atti vandalici e garantire la sicurezza del personale e degli utenti, limitando le riprese alle aree strettamente necessarie.
2. Ove presenti, all'interno degli edifici scolastici gli impianti sono attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli istituti. È vietata l'attivazione durante lo svolgimento di attività didattiche o extrascolastiche.  
I dirigenti scolastici comunicano annualmente al Comando di Polizia Locale gli orari di effettiva chiusura ai fini della corretta programmazione del sistema.
3. Qualora le riprese includano aree perimetrali esterne, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole porzioni pertinenti, escludendo aree non strettamente connesse alla tutela dell'edificio.
4. L'installazione di sistemi presso istituti scolastici deve in ogni caso garantire il diritto alla riservatezza dei minori, adottando cautele adeguate a tutelarne lo sviluppo e la dignità, in conformità ai principi di necessità e proporzionalità.

### **Articolo 14 – Videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti**

1. Al fine di prevenire e reprimere illeciti ambientali connessi alla violazione della normativa vigente in materia (D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni), nonché illeciti amministrativi relativi al conferimento dei rifiuti, il Comune può utilizzare il sistema di videosorveglianza installando telecamere in siti individuati come particolarmente critici.
2. L'installazione è disposta nei casi in cui le ordinarie attività di controllo del territorio non risultino sufficienti a contrastare efficacemente i fenomeni illeciti, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento.

## **CAPO V – DIRITTI DELL'INTERESSATO**

### **Articolo 15 – Informazioni rese al momento della raccolta – Informativa**

1. Il Comune informa la cittadinanza circa:
  - l'avvio del trattamento dei dati personali conseguente all'attivazione del sistema di videosorveglianza;

- eventuali incrementi dimensionali del sistema;
- eventuale cessazione del trattamento per qualsiasi causa.

L'informativa avviene mediante: affissione di manifesti, pubblicazione sul sito istituzionale o tramite altri mezzi di diffusione locale.

Si rende altresì noto se il sistema comunale:

- fa parte di un sistema integrato con altre amministrazioni pubbliche;
  - è connesso a una centrale operativa istituita dalle Forze di Polizia.
2. Nei luoghi videosorvegliati (strade, piazze, spazi pubblici) è affissa idonea segnaletica permanente, conforme alle indicazioni delle Autorità di controllo.  
Maggiori dettagli e informazioni aggiornate sono resi disponibili sul sito internet del Comune.
  3. Il Comune pubblica e aggiorna periodicamente, ovvero in caso di modifiche, sul sito istituzionale:
    - la localizzazione delle telecamere fisse;
  4. L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) costituisce parte integrante del presente regolamento (Allegato 1).

#### **Articolo 16 – Cessazione del trattamento dei dati personali**

1. In caso di cessazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, i dati personali possono essere:
  - a) distrutti in modo irreversibile;
  - b) ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati a un trattamento compatibile con le finalità per cui sono stati raccolti e nel rispetto dei termini di conservazione imposti dalla legge o dalle Autorità di controllo.

#### **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, europee e nazionali, nonché alle disposizioni delle Autorità di controllo.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il Sindaco nomina il Responsabile della Video Sorveglianza nella figura del Comandante della Polizia Locale di Massalengo.
3. Entro 30 giorni dalla nomina, il Comandante o Responsabile del Servizio, con propria determinazione:
  - a) integra l'informativa di videosorveglianza con il proprio nominativo;
  - b) comunica alla Giunta Comunale l'aggiornamento dei siti di osservazione fissi e mobili, approvando l'Allegato 3 "Elenco Telecamere fisse e mobili e varchi di lettura targhe";
  - c) nomina gli operatori autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 3, comma 3;
  - d) identifica eventuali contitolari e responsabili esterni al trattamento ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. h;
  - e) sottoscrive accordi e contratti per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. h;
  - f) entro 180 giorni, provvede all'apposizione dei nuovi cartelli di videosorveglianza in tutti i siti di osservazione fissi.
4. Il regolamento entra in vigore 30 giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**Allegati al presente regolamento**

1. Informativa di videosorveglianza (Allegato 1)
2. Istanza per integrazione al sistema di videosorveglianza da parte di terzi (Allegato 2)
3. Elenco telecamere fisse e mobili e varchi di lettura targhe (Allegato 3)
4. Modello cartello videosorveglianza (Allegato 4)

## ALLEGATO 1

# INFORMATIVA IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR)

Il Comune di Massalengo, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente rende noto che ha realizzato un sistema di videosorveglianza urbana, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e rivolta alle finalità istituzionali che sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate da Leggi e Regolamenti.

Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di limitazione della conservazione.

### Dati di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Massalengo (LO), Piazza della Pace, 1 26815 Massalengo(LO) – pec: [massalengo@cert.elaus2002.net](mailto:massalengo@cert.elaus2002.net).

Il Responsabile del sistema di Video Sorveglianza è il Responsabile della Polizia Locale di Massalengo (LO), che dovrà essere incaricato con apposito decreto.

Il Responsabile incaricato della Protezione Dati del Comune di Massalengo e

### Finalità del trattamento e base giuridica

Il Comune di Massalengo (LO) ha realizzato un sistema di videosorveglianza urbana, finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica : l'attività di videosorveglianza è rivolta alle finalità istituzionali del suddetto impianto , del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate, in particolare dal D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- Prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
- Prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare la violazione contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
- Assicurare la disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale Operativa della Polizia Locale costituendo uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e delle Forze di Polizia, nonché, per quanto concerne il collegamento alla Sala COC, di tutela dell'incolumità pubblica, perseguendo anche finalità di security e safety;
- Monitorare il traffico cittadino in tempo reale dalla sala operativa del Comando Polizia Locale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità+;
- Tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- Ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;

- Rilevare, con dati anonimi, dei dati dei flussi di traffico veicolare da utilizzarsi per la predisposizione dei piani del traffico;
- Monitorare le aree adiacenti ed interne di immobili, aree o altri edifici comunali, presidiandone l'accesso e scoraggiando altresì il conferimento improprio o l'abbandono indiscriminato di rifiuti;
- Prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- Rilevare le infrazioni a norma di legge o regolamenti di competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
- Rilevare le infrazioni al Codice della Strada ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 CD, art. 2 l. 689/81, art. 12 c. 2 L. 248/2006 ferma restando la tutela dei diritti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003;
- Garantire la protezione e l'incolumità degli individui, benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti con particolare riguardo ai profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare;
- Tutelare e proteggere la proprietà privata e pubblica;
- Acquisire prove;
- Per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

### **Ubicazione telecamere**

Le telecamere sono installate nelle aree cittadine come da allegato 3 del Regolamento di Video Sorveglianza.

### **Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati avviene osservando misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non autorizzati. Le immagini registrate vengono conservate su supporti elettronici o magnetici e possono essere visionate esclusivamente da personale appositamente incaricato dal Titolare del trattamento o dalle società esterne che, in qualità di Responsabili del trattamento, collaborano alla manutenzione degli impianti ed alle attività di vigilanza.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.

### **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

### **Periodo di conservazione**

Le immagini vengono conservate per un periodo di sette giorni. Alla scadenza di tale periodo di conservazione, le immagini verranno cancellate, fatta salva l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare. I dati personali registrati all'interno degli immobili pubblici sono conservati per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dalla rilevazione.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

### **Destinatari**

Le immagini acquisite non verranno in alcun modo comunicate nè diffuse all'esterno, fatta salva l'esecuzione di eventuali ordini dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, per l'utilizzo nelle opportune sedi giudiziarie.

### **Trasferimento dei dati all'estero**

Le immagini raccolte non saranno oggetto di trasferimento all'estero.

Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i terminali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

- 1) La sala di controllo master è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso la sede Comando Polizia Locale di Massalengo (LO) in Piazza della Pace, 1
- 2) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
- 3) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini;

Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi: in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i già menzionati soggetti, designati incaricati o,

eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

- a) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- b) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- c) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle già menzionate operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- d) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del Codice penale;
- e) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, wi-max, Gprs).

A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì+ diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i già menzionati soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

### **Diritti dei soggetti interessati**

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre sette giorni dalla data di ricezione della richiesta:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Informativa semplificata**

Le zone sottoposte ad acquisizione immagini sono segnalate con appositi segnali di avvertimento, conformemente a quanto indicato al punto 7.1 delle Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza, facilmente visibili, intelligibili e chiaramente leggibili, in cui sono anche richiamate le finalità perseguite. Tali cartelli sono collocati prima di entrare nell'area monitorata o comunque nelle loro immediate vicinanze, come da Allegato 4 Regolamento di Video Sorveglianza, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°... del .....

Luogo, lì

Il Titolare del Trattamento  
Il Comune di Massalengo

## **ALLEGATO 2**

### **ISTANZA DI INTEGRAZIONE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA PARTE DI TERZI**

Alla cortese attenzione del  
Sig. Sindaco

E p.c. all'ufficio Polizia Locale

del Comune di Massalengo (LO)  
[protocollo@comune.massalengo.lo.it](mailto:protocollo@comune.massalengo.lo.it)

**OGGETTO: Istanza per integrazione telecamere al sistema di videosorveglianza comunale  
dimezzante FTT (finanziamento tramite terzi).**

Il sottoscritto.....,  
nato a ..... il .....  
e residente a ..... in .....  
in qualità di ..... e precisamente .....

Visto il vigente "Regolamento di videosorveglianza" del Comune di Massalengo  
~~approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_ del~~  
\_\_\_\_\_ che sancisce **all'art. \_\_\_\_\_ – Integrazione dell'impianto su iniziativa di  
terzi:**

**ESPRIME INTERESSE**

A fornire n. .... telecamera/e di contesto e n. .... telecamere con OCR per la rilevazione  
delle targhe affinché implementino l'impianto di videosorveglianza cittadino, consentendo il  
perseguimento sia del pubblico interesse, che del mio/nostro interesse particolare  
concernente .....

Sono a conoscenza che, pur rimanendo libero/a di incaricare chi ritengo più conveniente alla  
fornitura delle apparecchiature di cui sopra, vincolandomi a rispettare i requisiti tecnici previsti  
dalla normativa di riferimento, l'impianto sarà accettato da codesto Comune solo in seguito a  
certificazione di compatibilità e conformità all'impianto esistente rilasciato dalla ditta  
incaricata alla manutenzione dal già menzionato Comune.

In fede

.....

# COMUNE DI MASSALENGO

## Allegato 3 Regolamento Videosorveglianza

### Elenco telecamere fisse e mobili e varchi di lettura targhe

- Ingresso principale del municipio;
- Ingresso principale del municipio ed auditorium;
- Cortile interno del municipio - lato nord;
- Cortile interno del municipio - lato est;
- Cortile del municipio - lato ovest;
- Cortile del municipio - lato nord;
- Parco comunale;
- Piazza della pace;
- Via IV Novembre int. Vicolo della Salute
- Via IV Novembre int. Via Togliatti
- Sp 187 – casa dell’acqua
- Parcheggio palestra comunale
- Via papa Giovanni Paolo II int. Via F.Ili Marini
- Viale Liberazione – ingresso scuola
- Via Fermi
- Sp23 – Chiesuolo – Villanova – ex Madital (Telecamera e lettore targhe)
- Via Togliatti int. Via don Minzoni
- Località Priora
- Via dell’Artigianato int. Via delle Industrie
- Via Amendola
- Via Unità d’Italia int. via Pontirola
- Sp 187 – via Grandi (Telecamera e lettore targhe)



L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)
- sul sito internet (URL)...
- altro .....

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA .....

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):

.....

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI .....

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA .....

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A .....